



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 234 DEL 16.11.2017

[COPIA]

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale).

Il resoconto della seduta è custodito in formato audio digitale dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne cura la conservazione e l'integrità.

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 924/2017 del Tribunale di Ragusa discendente dal Decreto Ingiuntivo n.340/12 promosso dal Consorzio Nazionale Cooperative esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria

Addì sedici Novembre duemiladiciassette, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore 19.00, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Sviluppo Ibleo	Mo5stelle	Nuove Idee	Partito Democratico	Gruppo Misto
Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Vinciguerra, Zorzi	Barrano, Iaquez, Mazzone, Miccoli, Scuderi	Motta, Pelligra, Pino	Argentino, Ragusa, Re	Dezio, Siggia	Di Falco, Mascolino	Nicastro, Romano

Sono scritti all'o.d.g. seguenti punti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Elezioni del Collegio dei Revisori dei conti del Comune per il triennio 2017-2020;
3. Approvazione addendum al contratto per il servizio di tesoreria comunale;
4. Salvaguardia equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. 267/2000) e variazione al Bilancio di previsione 2017-2019;
5. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1° lettera a) del D.L.vo n. 267/2000, in seguito al decreto presidenziale n. 5590/2017 emesso dal TAR - CT sul ricorso n. 224/2013, proposto da Virgadola Giovanni e Virgadola Maria Teresa contro il Comune di Vittoria;
6. Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 924/2017 del Tribunale di Ragusa discendente dal Decreto Ingiuntivo n.340/12 promosso dal Consorzio Nazionale Cooperative esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria;

ARGOMENTI AGGIUNTI

7. Ordine del giorno prot. n. 50909 del 13.11.2017 presentato dal consigliere Nicosia A. avente ad oggetto: Dichiarazione dello stato di calamità naturale per il territorio del Comune di Vittoria colpito dalla calamità naturale del gelo che ha provocato danni all'agricoltura ed alle attività imprenditoriali. Richiesta alla Presidenza della Regione siciliana "Riconoscimento dello stato di calamità naturale" con interventi, sostegni e risorse straordinarie;
8. Ordine del giorno prot. n. 50978 del 13.11.2017 presentato dai consiglieri Di Falco, Mascolino su: "Danni economici alle attività produttive a seguito del nubifragio del 10.11 c.a.: richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte del Governo Regionale siciliano e del Governo nazionale;

Presiede il Presidente del Consiglio dott. A. Nicosia.

Partecipa il Segretario generale avv. A.M.Fortuna.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19.40, all'appello nominale, risultano:

- Consiglieri assenti n. 6 (Iaquez, Mazzone, Miccoli, Scuderi, Ragusa, Dezio)
- Consiglieri presenti n. 18, numero sufficiente alla validità della seduta.

Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Nicastro, Pino, Re.

OMISSIS

Il Presidente chiama poi in trattazione il punto n. 5 dell'o.d.g. che reca: Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 924/2017 del Tribunale di Ragusa discendente dal Decreto Ingiuntivo n.340/12 promosso dal Consorzio Nazionale Cooperative esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria.

Il Dirigente competente, ing. Giunta, relaziona sulla proposta. Interloquisce con il Dirigente il consigliere Di Falco. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire.

Il Presidente pone ai voti la proposta, unitamente agli atti ad essa allegati.

La votazione per appello nominale risulta la seguente:

- Consiglieri assenti n. 10 (Iaquez, Mazzone, Pelligra, Motta, Re, Argentino, Ragusa, Dezio, Siggia, Romano)
- Consiglieri presenti n. 14
- Voti contrari n. 3 (Di Falco, Mascolino, Nicastro)
- Voti favorevoli n. 11

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta.

Pertanto,

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 924/2017 del Tribunale di Ragusa discendente dal Decreto Ingiuntivo n.340/12 promosso dal Consorzio Nazionale Cooperative esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria";

visti:

- o il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente;
- o il parere del Collegio dei Revisori dei conti del Comune;
- o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

sentita la relazione del Dirigente competente;

riconosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;

visti gli atti d'Ufficio;

vista la normativa vigente in materia,

con la votazione "ut supra"

DELIBERA

approvare, nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 924/2017 del Tribunale di Ragusa discendente dal Decreto Ingiuntivo n.340/12 promosso dal Consorzio Nazionale Cooperative esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria, e pertanto:

1. Dare esecuzione alla sentenza n. 924/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa, discendente dal Decreto Ingiuntivo n.340/12 promosso dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro CIRO MENOTTI, esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria".
2. Riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett.a) del D.L.vo 267/00, la somma complessiva di € 9.080,88, discendente dal giudizio di cui sopra, da liquidare al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro CIRO MENOTTI e meglio dettagliata nel quadro sottostante:

Sorte capitale portata nella sentenza n.924/2017	€5.022,79
Interessi legali su € 5.022,79 dal 22.06.2012 (data della domanda) al 31.08.2017	€280,37
Rimborso spese C.T.U.	€474,85
Spese liquidate nel D.l. n.340/2012: compensi	€429,00
Spese	€50,50
Spese liquidate nella sentenza n.924/2017	€1.800,00
Spese generali (15%) su € 2.229,00	€334,35
C.p.a. 4% su € 2.563,35	€102,53
IVA al 22% su € 2.665,88	€586,49
TOTALE	€9.080,88

3. Prenotare la somma complessiva di € 9.080,88 dal bilancio comunale risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap. 710).
4. Dare atto che i provvedimenti gestionali, conseguenti al presente provvedimento, saranno adottati dal Dirigente della Direzione C.U.C, con successiva Determina Dirigenziale.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Consigliere anziano
VINCIGUERRA

Presidente
NICOSIA

Segretario generale
FORTUNA

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 25/09/2017

Il Dirigente
Ing. A. Piccione

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € 9080,88 è imputata al Salvo accertamento di costo Sishit - Rivalta e un'altro dell'avanzamento per l'EuH.

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria CA 710 149 1617/2017

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 16/10/17

Il Dirigente
Don. Giuseppe Salsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

C.U.C

Centrale Unica di Committenza/Sezione di Vittoria

PREMESSO CHE:

- con contratto n.1028 di Rep. del 23/03/2005 registrato a Vittoria al n.552 – Serie 1° sono stati affidati, al Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro **Ciro Menotti**, i lavori di "Recupero e riconversione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez", per l'importo di € 1.270.938,71 finanziati con D.D.G. n.947 del 21/11/03 del Dipartimento Protezione Civile;
- in data 27/03/2012 assunto al prot. Gen. n. 11200 è successiva nota di correzione del 10/04/2012 prot. n.12907 è pervenuta da parte del Consorzio **CIRO MENOTTI** una richiesta di pagamento di € 5.052,25 a titolo di interessi per ritardati pagamenti di alcuni SAL;
- in data 12/07/2012 è stato assunto al prot. Gen. n. 26233 il Decreto Ingiuntivo n. 340/12 promosso dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti", con cui viene chiesto al Comune di Vittoria la somma di € 5.052,25 a titolo di interessi per ritardato pagamento dei SAL dal n. 1 al n. 9;
- con Deliberazione n. 460 del 18/09/2012, è stato conferito incarico all'avv. Lucia Sidoti di resistere in giudizio, innanzi al Tribunale di Ragusa - Sezione distaccata di Vittoria, avverso il ricorso per decreto ingiuntivo n. 340/2012;
- con atto di citazione notificato il 04/10/2012, il Comune di Vittoria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 340/2012;

- in data 25/03/2014 l'ing. Giovanni Giuffrida con studio in Ragusa, è stato nominato dal Tribunale di Ragusa, nella causa in oggetto, Consulente Tecnico d'Ufficio per verificare l'ammontare degli interessi di ritardato pagamento richiesti dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" al Comune di Vittoria;

- in data 17/07/2014 il C.T.U. ing. Giovanni Giuffrida, avendo concluso il suo incarico, trasmette copia della bozza peritale assunta al prot. n. 3683;

- con nota prot. n. 6072/Avv del 29/12/2014 la Direzione Avvocatura trasmette copia della specifica della liquidazione del C.T.U. Trasmessa via PEC dal Tribunale di Ragusa in data 22/12/2014, dell'importo complessivo di €481,90 da liquidare in percentuale con il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti";

- con D.D. n. 1480 del 12/06/2015 è stato disposto di liquidare e pagare all'ing. Giovanni Giuffrida la fattura n. 2 del 16/01/2015 dell'importo complessivo di € 136,59, emessa per saldo consulenza tecnica disposta dal G.R. nella causa civile iscritta al n. 90100860/12 R.G. promossa da Comune di Vittoria contro Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti", esecutrice dei lavori di "Recupero e riconversione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez".

-in data 10/08/2017 con prot. n. 4576/ Avv la Direzione Avvocatura trasmette la sentenza n. 924/2017, con la quale il Tribunale di Ragusa accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal Comune di Vittoria revoca il decreto ingiuntivo n. 340/12, e condanna il Comune al pagamento, in favore del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" della somma di €5.022,79 a titolo di interessi per i ritardi nei pagamenti, oltre gli interessi legali su detta cifra a far data dalla domanda fino al soddisfo, alle spese di lite per complessive € 2.761,40, € 481,90 per la CTU e al rimborso spese generali , Iva e CPA, come per legge;

- la somma complessiva da liquidare, per dare esecuzione alla sentenza n. 924/2017 costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett.a) del Tuel n. 267/2000, la cui competenza a deliberare in merito è demandata al Consiglio Comunale che ne dovrà riconoscere la legittimità;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A) dell'ordinamento finanziario e contabile approvato con D.L.vo n. 267/2000 dell'importo complessivo di **€ 9.080,88** come di seguito distinto, in esecuzione alla sentenza n. 924/2017 del Tribunale di Ragusa;

sorte capitale portata nella sentenza n.924/2017	€5.022,79
Interessi legali su €5.022,79 dal 22.06.2012 (data della domanda) al 31.08.2017	€ 280,37
Rimborso spese C.T.U.	€ 474,85
Spese liquidate nel D.I. n.340/2012: compensi	€ 429,00
spese	€ 50,50
Spese liquidate nella sentenza n.924/2017	€1.800,00
Spese generali (15%) su € 2.229,00	€ 334,35
C.p.a. 4% su € 2.563,35	€ 102,53
IVA al 22% su € 2.665,88	€ 586,49
TOTALE	€9.080,88

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. Dare esecuzione alla sentenza n. 924/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa, discendente dal Decreto Ingiuntivo n.340/12 promosso dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro CIRO MENOTTI, esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria".
2. Riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 c. 1 lett.a) del D.L.vo 267/00, la somma complessiva di € 9.080,88, discendente dal giudizio di cui sopra, da liquidare al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro CIRO MENOTTI e meglio dettagliata nel quadro sottostante:


sorte capitale portata nella sentenza n.924/2017	€5.022,79
Interessi legali su €5.022,79 dal 22.06.2012 (data della domanda) al 31.08.2017	€ 280,37
Rimborso spese C.T.U.	€ 474,85
Spese liquidate nel D.I. n.340/2012: compensi	€ 429,00
spese	€ 50,50
Spese liquidate nella sentenza n.924/2017	€1.800,00
Spese generali (15%) su € 2.229,00	€ 334,35
C.p.a. 4% su €2.563,35	€ 102,53
IVA al 22% su €2.665,88	€ 586,49
TOTALE	€9.080,88

3. Prenotare la somma complessiva di € 9.080,88 dal bilancio Comunale risorsa U 01.11-1.10.05.04.001 (ex cap. 710).
4. Dare atto che i provvedimenti gestionali, conseguenti al presente provvedimento, saranno adottati dal Dirigente della Direzione C.U.C. con successiva Determina Dirigenziale.

L'ISTR. DIRETT. AMM.VO
(Sig.ra F. Regina Impoco)



IL DIRIGENTE
(Ing. A. Piscione)



mancato rilascio del DURC abbia ostato all'emissione del Certificato Lavori n. 3, il Consorzio opposto rileva come dalla data (09.02.2006) in cui il documento di regolarità contributiva è pervenuto all'Amministrazione, quest'ultima abbia atteso altri quattro giorni prima di provvedere all'emissione del detto Certificato (avvenuta il 13.02.2006). In ogni caso è indiscutibile, e sul punto l'Amministrazione nulla ha dedotto, che, successivamente all'emissione del predetto Certificato, il relativo pagamento sia avvenuto con ritardo. 2) L'opponente ha attribuito la ritardata emissione dei Certificati Lavori nn.ri 8 e 9 alla "integrazione contabile trasmessa dalla D.L. in data 11.12.2007", ma, poiché sia il Direttore Lavori sia il R.U.P. Sono organi tecnici e/o dipendenti della Stazione Appaltante, un eventuale ritardo nel compimento delle attività loro proprie non può che essere direttamente imputabile all'Amministrazione, unico soggetto responsabile nei confronti dell'appaltatore. In più va rilevato come dall' 11.12.2007, data in cui la D.L. ha inoltrato tale documentazione, sia trascorso un altro mese prima che la Stazione appaltante provvedesse ad emettere i Certificati Lavori nn.ri 8 e 9 avvenuta in entrambi i casi solo in data 11.01.2008. Peraltro, anche relativamente a tali Certificati così come per il Certificato n. 3, il pagamento è avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla data della loro emissione. 3) Ai fini della decorrenza degli interessi, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, l'adempimento non può considerarsi avvenuto al momento dell'adozione del provvedimento di liquidazione (mandato di pagamento) bensì al momento dell'effettivo pagamento, cioè alla data di accredito delle relative somme; pertanto è errato individuare quale *dies ad quem* la data di disposizione del bonifico. 4) Deduceva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione degli interessi maturati in dipendenza dei Certificati Lavori da n. 1 a n. 6 ; infatti l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c. postula che gli interessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale; nella fattispecie in oggetto, invece, l'obbligazione di pagamento degli interessi disciplinata dagli artt. 29 e ss. del C.G.A. per le oo.pp. approvato con D.M. n. 145/2000 non ha natura periodica, ma è ancorata al decorso infruttuoso del termine prescritto per il pagamento delle rate di acconto. 5) In materia di appalti di opere pubbliche gli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto per le oo.pp. approvato con D.M. n. 145/2000 stabiliscono le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di prezzo, per cui il diritto al pagamento degli interessi sorge dal ritardo oggettivo dell'Amministrazione nei pagamenti stessi, a meno che l'Amministrazione non dimostri la non imputabilità ad essa del ritardo, ma, nel caso che ci occupa, non si riscontra che l'Amministrazione abbia imputato al Consorzio una qualche responsabilità nel ritardo, né, tantomeno, che ne abbia fornito la relativa prova. 6) In ultimo si rileva che l'ammontare degli interessi non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione opponente.



Pertanto, chiedendo disporsi nomina di CTU al fine di accertare la correttezza del computo degli interessi allegato alla richiesta di ingiunzione, concludeva chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 340/12. Chiedeva altresì che venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta. Spese e compensi. All'udienza del 28.02.2017, esperita la chiesta CTU, le parti precisavano le loro conclusioni riportandosi a quelle già esposte nei precedenti atti difensivi e chiedevano che la causa venisse decisa con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il Giudice assumeva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione formulata dal Comune di Vittoria è parzialmente fondata e, nei limiti di cui appresso, deve essere accolta. La materia concernente l'appalto di opere pubbliche è disciplinata dal Capitolato Generale d'Appalto per le oo.pp. approvato con D.M. n. 145/2000 che, agli artt. 29 e 30, stabilisce le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di prezzo. In forza di detti articoli, a seguito dell'emissione dello stato di avanzamento dei lavori che il direttore dei lavori ha l'obbligo di redigere non appena raggiunto l'importo per il pagamento, il responsabile del procedimento deve emettere il certificato di pagamento entro 45 giorni dalla data dello stato di avanzamento (art. 29 comma 1 Cap. Spec. Appalto n.145/2000); successivamente, il pagamento deve avvenire con l'emissione del mandato (titolo di spesa) entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento.

E' stato documentalmente provato il lamentato ritardo nei vari pagamenti denunciato dal Consorzio; è altresì incontrovertibile che i ritardi dei pagamenti dei ratei verificatisi relativamente ai SAL dal n. 1 al n. 9 sono stati causati da fatti imputabili all'Amministrazione che non ha dato neanche un minimo di prova del contrario, infatti anche in riferimento ai SAL n. 3, laddove il ritardo nell'emanazione del certificato di pagamento non è imputabile al comune di Vittoria poiché il certificato stesso può essere emesso solo dopo l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, e quest'ultima è avvenuta in data 09.02.2006, l'Amministrazione ha ritardato di quattro giorni l'emissione del Certificato Lavori (13.02.2006) e, successivamente all'emissione del predetto Certificato, il relativo pagamento è avvenuto con ritardo.

Non condivisibile è l'assunto del Comune di Vittoria secondo cui non le sarebbe imputabile la ritardata emissione dei Certificati Lavori nn. 8 e 9 poiché dovuti alla "integrazione contabile trasmessa dalla D.L. in data 11.12.2007", in quanto sia il Direttore Lavori sia il R.U.P. Fanno parte dell'Amministrazione medesima e dunque il ritardo nell'adempire alle loro attribuzioni specifiche si risolve in un ritardo



Firmato DA LA GIOIA VINCENZO EMMESSO DA: PROBAPEC S.P.A. NG CA 3 Senato: 3807728 VCT19582873855388400015



imputabile all'Amministrazione che è il soggetto responsabile nei confronti dell'Appaltatore.

Il CTU Ing. Giovanni Giuffrida, nominato dal Giudice con provvedimento del 25.03.2014, riconosciuta l'esistenza dei ritardi lamentati e la loro imputabilità all'Amministrazione per mancanza di elementi giustificativi degli stessi (ad eccezione, come si è detto, del ritardo relativo al SAL n. 3), ha proceduto ad un doppio calcolo degli interessi: uno, partendo dalla data del mandato di pagamento, l'altro partendo dalla data di accredito delle somme al Consorzio. Ciò perché la data di partenza per il calcolo degli interessi dovuti rimane, in definitiva, il punto focale su cui le parti in causa discordano; infatti, mentre il Comune interpreta il termine *disporre* contenuto nell'art. 29 del D.M. n. 145/2000 come la **data del mandato di pagamento**, il Consorzio, di contro, lo interpreta come **data di accredito delle somme**. Questo Giudice ritiene di aderire all'interpretazione adottata dal Consorzio, in ciò confortata analogicamente sia dalla inequivocabile espressione usata al secondo punto dell'art. 30 del D.M. n. 145/2000: "**qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori**", e non v'è dubbio che "l'effettivo pagamento" si abbia non con l'emissione del mandato di pagamento bensì con l'accredito delle somme; e sia, sempre analogicamente, dalla precisazione proveniente dalla Corte dei Conti secondo la quale non va operata confusione fra il momento della liquidazione della spesa con quello successivo dell'ordinazione, per cui la stazione appaltante non può esimersi da responsabilità per la circostanza che la liquidazione sia intervenuta tempestivamente, quando in concreto il titolo sia poi rimasto giacente per esigenze di meccanizzazione presso gli uffici della ragioneria (Corte dei Conti Sez. Contr. Stato n. 52/1992); sullo stesso filo conduttore, relativamente al certificato di pagamento (titolo di spesa): Cass. 2 giugno 1999 n. 5349.

Quanto all'eccezione di avvenuta prescrizione quinquennale sollevata dal Comune opponente, anch'essa non è condivisibile stante che, per giurisprudenza consolidata, l'art. 2948 n. 4 c.c. non è applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, in quanto non rivestono il connotato della periodicità.

Quanto alla richiesta formulata dal Consorzio del pagamento da parte del Comune degli interessi anatocistici, nella misura legale, sugli interessi maturati per i ritardati pagamenti, essi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale a norma dell'art. 1283 c.c., come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Unite 17.07.2001 n. 9653).

Ciò detto, poiché i conteggi effettuati dal CTU (pag. 14 della relazione depositata in data 11 agosto 2014) portano ad una somma complessiva di interessi, calcolati dalla data di accredito del pagamento, di € 5.022,79, a fronte della somma di € 5.052,25 indicata nel decreto ingiuntivo opposto, solo entro tali limiti l'opposizione



proposta dal Comune di Vittoria va ritenuta fondata e il decreto ingiuntivo n. 340/12 revocato.

In base alle risultanze documentali e istruttorie, il Comune di Vittoria va di contro condannato al pagamento in favore del Consorzio della somma di € 5.022,79 a titolo di interessi per i ritardi nei pagamenti, oltre agli interessi legali su detta cifra a far tempo dalla domanda fino all'effettivo soddisfo; le spese, comprese quelle relative al procedimento monitorio, liquidate come in dispositivo, vanno interamente poste a carico dell'opponente, stante la sostanziale soccombenza.

P.Q.M.

- Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al N. 90100860/12 R.G., accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal Comune di Vittoria e revoca il decreto ingiuntivo n. 340/12.

Condanna il Comune di Vittoria al pagamento, in favore del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI", della somma di € 5.022,79 a titolo di interessi per i ritardi nei pagamenti, oltre agli interessi legali su detta cifra a far tempo dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

Condanna altresì il Comune di Vittoria alla rifusione, in favore del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI", delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.761,40 di cui € 479,50 per spese liquidate nel procedimento monitorio, ed € 481,90 per la C.T.U., oltre al rimborso spese generali, I.V.A. E C.P.A. come per legge.

Così deciso in Ragusa, oggi 18 luglio 2017.

Il G.O.T.

Avv. Maria Concetta Bonasera

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Manlio LA CIURA)



TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria
Oggi 27 LUG. 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Manlio LA CIURA)



STUDIO LEGALE

ALIUÒ & TISA

~ Associazione tra Professionisti ~

Via G. Vagliasindi n. 9, sc. F -

95126 Catania

Tel. 095 370033 - Fax 095 388411

Avv. Giuseppe Aliquò

Direp. Aliquò & Tisa

- Dir. 22 PP

4-1

- R. Impie

340 12
619 12 Rg
1348

TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE STACCATATA DI VITTORIA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

IL CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE

E LAVORO "CIRO MENOTTI", in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Geom. Erio Zoli, con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63 (Partita I.v.a.: 00966060378), elettivamente domiciliato in Ragusa, Via Archimede n. 19/a, presso lo studio dell'Avv. Rosa Scrofani (codice fiscale: SCR RSO 65M44 M088A) dal quale è rappresentato, mentre è rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Aliquò (codice fiscale: LQA GPP 48H22 C351W) del Foro di Catania -che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento a mezzo telefax al n. 095.38.84.11 e/o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo giuseppe.aliuò@pec.ordineavvocaticatania.it- giusta procura a margine del presente atto, espone quanto appresso.

Nomino e costituisco mio Procuratore nel presente giudizio ed anche nella fase di opposizione e di appello e con ampia facoltà di transigere l'Avv. Rosa Scrofani, nel cui studio in Ragusa, Via Archimede n. 19/a, eleggo domicilio; mio Procuratore e Difensore l'Avv. Giuseppe Aliquò del Foro di Catania

Erio Zoli

*Vere le firme
Giuseppe Aliquò*

Il COMUNE DI VITTORIA, con contratto del 23.3.2005 n. 1028 di rep., registrato a Vittoria (Rg) il 7.4.2005 al n. 552/1, ha commesso in appalto al Consorzio ricorrente i lavori di "recupero e riconversione dell'antica Centrale elettrica Henriquez in Vittoria"

Nel corso dell'appalto, è accaduto che l'Amministrazione committente, oltre ad avere talvolta ritardato nell'emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto, abbia anche provveduto a corrispondere tali acconti con ritardo, limitandosi peraltro a versare solo la sorte capitale ed omettendo di liquidare gli interessi frattanto maturati per il ritardato pagamento.

Comune di Vittoria
Settore Lavori Pubblici
Data: 21/11/12
Prot. N° 2121

Comune di Vittoria

Provincia di Ragusa

Protocollo in Arrivo

Numero 0026233 del 12-07-2012

ore 9:44:37



STUDIO LEGALE

ALIUÒ & TISA

~ Associazione tra Professionisti ~

Via G. Vagliasindi n. 9, sc. F -

95126 Catania

Tel. 095 370033 - Fax 095 338411

Avv. Giuseppe Aliuò

Al riguardo, valgano le seguenti considerazioni.

Il ritardo nell'emissione dei certificati, nonché il loro mancato e/o ritardato pagamento determinano il diritto dell'appaltatore ad ottenere gli interessi legali e moratori con le modalità ed i tempi previsti dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche approvato con D.M. n. 145/2000.

In particolare, a mente del comma 1 dell'art. 29 sopra richiamato, *"il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso"*.

In altre parole, l'Amministrazione appaltante ha un termine di quarantacinque giorni -decorrenti dalla data di emissione degli stati di avanzamento- per emettere i certificati di pagamento ed un termine di trenta giorni -decorrenti dalla data di emissione dei singoli certificati- per disporre il pagamento degli importi dovuti.

Ove, come nel caso di specie, i certificati non vengano emessi nel termine di quarantacinque giorni dalla maturazione dei S.A.L. (n.d.r.: tale circostanza si è verificata, in particolare, con riguardo ai Certificati Lavori nn. 3, 7, 8 e 9) il successivo art. 30, comma 1, del D.M. n. 145/2000 dispone che *"qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi*

STUDIO LEGALE

ALIQÙÒ & TISA

~ Associazione tra Professionisti ~

Via G. Vagliasindi n. 9, sc. F -

95126 Catania

Tel. 095 370033 - Fax 095 388411

Avv. Giuseppe Aliquò

corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori” al tasso stabilito annualmente dal Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero del Tesoro.

Allorquando, poi, il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato, il comma 2 dell’art. 30 già richiamato prevede che “spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori”.

L’inutile decorso dei termini di franchigia previsti dalla normativa di settore determina, quindi, non soltanto l’esigibilità del credito, ma anche il diritto dell’appaltatore alla corresponsione degli interessi.

Nel caso di specie, il Consorzio ricorrente è creditore nei confronti del COMUNE DI VITTORIA della somma pari ad € 5.052,25 a titolo di interessi per la tardata emissione dei Certificati nn. 2, 3, 7, 8 e 9, nonché per il ritardato pagamento dei Certificati dal n. 1 al n. 9, calcolata con le modalità meglio specificate nell’allegato computo.

Poiché a nulla sono valsi i ripetuti solleciti (da ultimo vedasi lettera raccomandata n. 13654522106-4 del 6.04.2012), il Consorzio ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, si rivolge alla S.V. III ma affinché

voglia

ingiungere al COMUNE DI VITTORIA, in persona del Sindaco pro

STUDIO LEGALE

ALIQÙÒ & TISA

~ Associazione tra Professionisti ~

Via G. Vogliasindi n. 9, sc. F -

95126 Catania

Tel. 095 370033 - Fax 095 388411

Avv. Giuseppe Aliquò

tempore, domiciliato per la carica presso i locali della Casa Municipale, siti in Via Bixio n. 34, di pagare, entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, la somma di € 5.052,25 secondo le modalità ed i tempi previsti dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di messa in mora (6.04.2012) e sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, i diritti e l'onorario del presente procedimento.

Allega i seguenti documenti:

1. Contratto d'Appalto
2. Certificato Lavori n. 1
3. Fattura n. 50500732 del 27.06.2005 e relativa contabile bancaria
4. Certificato Lavori n. 2
5. Fattura n. 50501122 del 16.09.2005 e relativa contabile bancaria
6. S.A.L. n. 3
7. Certificato lavori n. 3
8. Fattura n. 50501509 del 15.12.2005 e relativa contabile bancaria
9. Certificato Lavori n. 4
10. Fattura n. 50600597 del 12.05.2006 e relativa contabile bancaria
11. Certificato Lavori n. 5
12. Fattura n. 50601108 del 21.09.2006 e relativa contabile bancaria
13. Certificato Lavori n. 6
14. Fattura n. 50601347 del 22.11.2006 e relativa contabile bancaria
15. S.A.L. n. 7
16. Certificato Lavori n. 7
17. Fattura n. 50700518 dell'8.05.2007 e relativa contabile bancaria

STUDIO LEGALE

ALIUÒ & TISA

~ Associazione tra Professionisti ~

Via G. Vagliasindi n. 9, sc. F -

95126 Catania

Tel. 095 370033 - Fax 095 388411

Avv. Giuseppe Aliuò

18. S.A.L. n. 8

19. Certificato Lavori n. 8

20. Fattura n. 50701084 del 12.09.2007 e relativa contabile bancaria

21. S.A.L. n. 9

22. Certificato Lavori n. 9

23. Fattura n. 50701144 del 17.09.2007 e relativa contabile bancaria;

24. Lettera raccomandata n. 13654522106-4 del 6.04.2012 al Comune

25. Computo degli interessi

*Ai sensi dell'art. 9 della Legge 23.12.1998 n. 488 e s.m.i., il
Consorzio ricorrente dichiara che il valore della controversia è pari a €
5.052,25, sicché il Contributo Unificato è dovuto nella misura di € 42,50.*

Catania/Ragusa, Maggio 2012

Avv. Rosa Scrofani -

- Avv. Giuseppe Aliuò -

Depositato in Cancelleria, oggi

22 GIU. 2012

Il Direttore di Sezione

STUDIO LEGALE

ALIQÙÒ & TISA

~ Associazione tra Professionisti ~

Via G. Vagliasindi n. 9, sc. F -

95126 Catania

Tel. 095 370033 - Fax 095 388411

Avv. Giuseppe Aliquò

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE STACCATATA DI VITTORIA

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, esaminati i documenti prodotti, visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.,

ingiunge

al COMUNE DI VITTORIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso i locali della Casa Municipale, siti in Via Bixio n. 34, di pagare, entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, in favore del CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per le causali di cui in ricorso, la somma di € 5.052,25, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di messa in mora (6.04.2012) e sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, i diritti e l'onorario del presente procedimento che liquida in complessivi € 473,50 di cui € 50,50 per spese vive, € 299 per diritti di Procuratore e € 130 per onorario di Avvocato, oltre spese generali, C.p.a. ed I.v.a.

Assegna all'ingiunto il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto per proporre eventuale opposizione, avvertendolo che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.

Vittoria (Rg), 21.01.2012

Il Direttore di Sezione

IL GIUDICE

Il presidente di sezione
Dot. Salvatore Benavise



Tribunale di Ragusa

Sezione distaccata di Vittoria

È copia conforme all'originale, che si rilascia a richiesta
dell'Avv. Rosa Serofani

Vittoria li, 9 LUG. 2012

ASSISTENTE PUBBLICO
Emanuela Zappalà



STUDIO LEGALE
ALIQUÒ & TISA

~ Associazione tra Professionisti ~
Via G. Vagliasindi n. 9 sc F - 95126 Catania
Tel. 095 370033 - Fax 095 388411
Avv. Giuseppe Aliquò

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza del CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI", rappresentato e difeso
come in atti, lo sott. Aiut. Uff. Giud. addetto all'Ufficio notifiche presso il
Tribunale di Ragusa - Sezione Staccata di Vittoria, ho notificato il
superiore ricorso e pedissequo decreto al COMUNE DI VITTORIA, in
persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso i locali
della Casa Municipale, siti in Via Bixio n. 34, ivi consegnandone copia a

mani del responsabile ufficio e ricevuta
gli atti Salvo Roberto di

il giorno 11 luglio 2012





CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

di cui sono componenti i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Sviluppo Ibleo	Mo5stelle	Nuove Idee	Partito Democratico	Gruppo Misto
Cannata, Frasca, Zorzi	laquez	Motta	Argentino	Siggia		Nicastro

vista la seguente proposta di deliberazione:

Riconoscimento debito fuori bilancio, in esecuzione alla sentenza n. 924/2017 del Tribunale di Ragusa discendente dal Decreto Ingiuntivo n.340/12 promosso dal Consorzio Nazionale Cooperative esecutrice dei lavori di "Recupero e conservazione dell'Antica Centrale Elettrica in Piazza Henriquez a Vittoria

con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 2 (Argentino, Nicastro);
- Consiglieri presenti n. 6
- Consiglieri astenuti n. 1 (Siggia)
- Voti favorevoli n. 5

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta.


La Segreteria del Consiglio



Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Vittoria




Al Presidente del Consiglio Comunale

Il giorno ventitre del mese di ottobre dell'anno duemiladiciassette, alle ore 10,45 debitamente convocato presso l'ufficio del presidente del Collegio si è riunito in forma totalitaria il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Vittoria, nominato giusta delibera CC del 25/09/2014, composto dai seguenti signori: dott. Maurizio Attinelli (Presidente); dott. Michelangelo Guzzardi (componente); dott. Pietro Affè (componente); per esitare il prescritto parere sul seguente:

OGGETTO: "riconoscimento debito fuori bilancio per euro 9.080,88 in favore del Consorzio Nazionale Cooperative Ciro Menotti (art. 194 comma 1, lett. A del D.Lgs. 267/2000) in virtù della sentenza n. 924/2017 pronunciata dal Tribunale di Ragusa".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI,

- Visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- Visto l'art. 239, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Vista l'attestazione di regolarità tecnica del giorno 29 settembre 2017;
- vista l'attestazione di regolarità contabile del giorno 16 ottobre 2017 salvo accertamento, responsabilità e rivalsa nei limiti dell'arricchimento per l'Ente;



- Vista l'attestazione del giorno 16 ottobre 2017 di copertura finanziaria resa dal Responsabile di Ragioneria con copertura della spesa di euro 9.080,88 al cap. 710 imp. 1617/17;

PREMESSO

Che quest'Organo ha più volte **raccomandato** a tutti i Dirigenti dell'Ente, l'inderogabile attuazione di un maggior controllo di gestione al fine di evitare il proliferare di debiti fuori bilancio;

RILEVATA

la molteplicità di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si invitano tutti gli Uffici coinvolti nei procedimenti amministrativi, anche ai fini di salvaguardia degli equilibri di bilancio, a valutare con maggiore attenzione, le ipotesi di miglior tutela dell'Ente. Ciò, anche, in considerazione del fatto che al termine del contenzioso, una sentenza di condanna a carico dell'Ente può comportare un aggravio di spese, con un evidente incidenza della spesa a carico della collettività;

CONSIDERATO

che la previsione dell'art. 194, lettera a) del TUEL deve ritenersi una procedura di carattere eccezionale giustificata dalla necessità di riportare nel bilancio passività latenti, ciò non esonera l'Ente dal compiere una programmazione più attenta delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi contabili che disciplinano la formazione del bilancio;

ESPRIME

parere favorevole, alla proposta di cui in oggetto, fatto salvo:

- 1) l'accertamento di eventuali responsabilità ed azioni di rivalsa nei confronti di terzi;
- 2) l'adempimento delle disposizioni di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 111/2013 che prevede espressamente *"in presenza di debiti fuori bilancio il Responsabile dovrà inviare apposita relazione al Responsabile dei controlli interni, al Nucleo di valutazione, alla Direzione del Personale, al Segretario generale dalla quale rilevare le motivazioni*


che hanno generato il formarsi di un debito a carico dell'Ente in violazione delle disposizioni del TUEL e l'eventuale coinvolgimento di personale dipendente a cui imputare un non corretto comportamento nel rispetto dei propri doveri d'ufficio".

Si rammenta l'obbligo di trasmissione della deliberazione del Consiglio Comunale alla Procura della Corte dei Conti competente.

Alle ore 11,55 la seduta è sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti


Dott. Maurizio Attinelli



Dott. Michelangelo Guzzardi



Dott. Pietro Affè



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 5 DIC. 2017 AL 19 DIC. 2017

REGISTRATA AL N. _____ REG. PUBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____ SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

VITTORIA, LI' _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO _____



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO


DAL 5 DIC. 2017 AL 19 DIC. 2017

CHE SONO/NON SONO PERVENUTI RECLAMI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____ PER:

AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

VITTORIA, LI' _____

IL SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO